MODULARIC 101DT070005



Prot. n. 74193

Roma, 120TT. 2009

OGGETTO: Circolare sull'operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio.

L'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, detta disposizioni sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.

In particolare, la norma prevede, al comma 1, la possibilità di far emergere le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate in violazione della normativa sul "monitoraggio fiscale" di cui al decreto legge n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990. L'emersione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva e avviene con due modalità: a) il rimpatrio delle attività detenute in Paesi extra UE; b) il rimpatrio ovvero la regolarizzazione di quelle in essere in Paesi dell'Unione Europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Il successivo comma 3 prevede che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione:

- si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, con esclusione dei procedimenti in

corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto 103/2009;

non comportano l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 13 bis.

Ai sensi del citato comma 4, l'effettivo pagamento dell'imposta:

- a) preclude qualsiasi accertamento tributario e contributivo sulle attività oggetto di emersione;
- b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e quelle relative al monitoraggio fiscale;
- c) prevede, in materia di esclusione della punibilità penale, l'applicazione dell'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n.289 (¹);
- d) rende applicabili le disposizioni antiriciclaggio richiamate dall'art. 17 del decreto legge n. 350/2001, convertito dalla legge n. 409/2001.

Poiché tali disposizioni hanno posto taluni dubbi interpretativi circa l'impatto della disciplina del cd. "scudo fiscale" sugli obblighi antiriciclaggio vigenti, si forniscono le precisazioni che seguono.

L'art. 17 del decreto legge n. 350/2001, convertito dalla legge n. 409/2001, richiama gli obblighi antiriciclaggio (identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Quest'ultimo provvedimento è stato abrogato dal citato decreto legislativo n. 231/2007, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Lo stesso decreto n. 231/2007, nel ridefinire la normativa italiana in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è pertanto divenuto il nuovo riferimento legislativo in materia.

L'articolo 8, comma 6, lettera c) della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), prevede "l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 bis., resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Il richiamo, ai sensi dell'art. 17, agli obblighi antiriciclaggio (identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) di cui all'abrogata legge n. 197/1991, deve quindi essere più correttamente inteso come effettuato alla normativa antiriciclaggio vigente.

Ne deriva che trovano applicazione al cd. "scudo fiscale" tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Conseguentemente, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione:

- devono provvedere all'adeguata verifica della clientela, con modalità ordinarie o rafforzate commisurate alla specifica situazione di rischio, nonché alla registrazione dei dati;
- sono tenuti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.

In tale ultima ipotesi, le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto, rimanendo ferma la necessità di verificare la sussistenza, in concreto, degli elementi di sospetto che l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 pone alla base dell'obbligo di segnalazione.

Pertanto, nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione, si dovrà tenere conto del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica svolta, attribuendo un ruolo centrale alle informazioni riguardanti l'origine dei fondi, soprattutto se le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente.

Quanto alla presunzione di illecito fiscale concernente gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarate, di cui all'art. 12 dello stesso decreto legge n. 78/2009, si rileva che tale presunzione, operando ai soli fini fiscali e fino a prova contraria, non può costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio ovvero di una delle condotte contemplate dall'art. 2 del citato decreto n. 231/2007 e, pertanto, non determina, di per sé, l'automatica applicabilità dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

IL CAPO DELLA DIREZIONE

Call